Casa di Riposo
"Santa Maria della Misericordia"

(Deliberazione n. 17 del 17 dicembre 2025)

OGGETTO: **ATTO DELIBERATIVO DI COSTITUZIONE DI SOCIETÀ *IN HOUSE* ED AUTOPRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI. (*ai sensi degli artt. 5, comma 3, del D. lgs 175 del 2016 e 7 del D. lgs 36 del 2023*).**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18.45 con collegamento mediante mezzi di telecomunicazione elettronici, previa trasmissione d'inviti a norma di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

1. Nencioni Alessandro (Presidente)	Presente
2. Ballerini Don Carlo (Vice Presidente)	Presente
3. Cappelletti Simone (Consigliere)	Presente
4. Rettori Elisabetta (Consigliere)	Assente
5. Sergi Margherita (Consigliere)	Presente

Come previsto da statuto il sig. Nencioni Alessandro, constatata la sussistenza del numero legale assume la presidenza, per la trattazione degli ulteriori oggetti iscritti all'ordine del giorno
Assiste in qualità di Segretario del CDA l'Avv. Tiziano Cresci, nominato con Delibera n. 16/2024, incaricato della redazione del presente verbale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato che attualmente l'A.S.P. "*Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia*" è titolare dell'omonima residenza sanitaria assistenziale (di seguito R.S.A.) posta a Montespertoli, Via Trieste, 97, autorizzata al funzionamento il 12/06/2008 con atto n. 28, con nota prot. n. 15104 del Comune di Montespertoli, e successive modifiche ed integrazioni fino all'ultima modifica del 09/06/2017, con atto n. 17, per n. 44 complessivo di ospiti, di cui 42 per anziani non autosufficienti e n.2 per anziani autosufficienti oltre a n. 7 posti semiresidenziali per anziani non autosufficienti;

Considerato che l'attuale modello di esternalizzazione tramite gara ad evidenza pubblica dei servizi socio-assistenziali e degli altri servizi funzionali alla gestione delle R.S.A. presenta significative criticità, così come evidenziato nella relazione a corredo della presente deliberazione allegata **sub. c)**;

Ritenuto che sussistono dunque le condizioni per gestire secondo un modello pubblicistico di autoproduzione *in house providing* i suddetti servizi strumentali alle finalità istituzionali dell'A.S.P. funzionali alla gestione dell'omonima R.S.A. per un totale di n. 44 ospiti residenziali e n. 7 semiresidenziali;

Ritenuto pertanto di dover avviare il percorso affinché la A.S.P. possa affidare i servizi strumentali della R.S.A. ad una propria società *in house* interamente partecipata;

Ritenuto opportuno prevedere nello schema di statuto l'erogazione da parte della società *in house* di servizi strumentali ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del D. lgs 175 del 2016;

Ritenuto necessario:
a) costituire una società interamente partecipata dall'A.S.P. denominata "Montespertoli Servizi S.r.l.";
b) alla scadenza dei contratti in essere, affidare *in house* alla suddetta società i servizi strumentali socio sanitari della R.S.A. autorizzata ed accreditata nella titolarità della A.S.P.;

Visto l'art. 6, comma 3, del D. lgs 207 del 2001, secondo cui "*l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali*";

Visto l'art. 14, commi 6 e 7, della L.R. Toscana n. 43 del 2004, secondo cui "*6. L'azienda pubblica di servizi alla persona può partecipare a società o a fondazioni di diritto privato, ovvero a consorzi di enti locali, aventi finalità affini agli scopi statutari dell'azienda stessa.*

7. Gli atti di partecipazione di cui al comma 6, possono essere compiuti solo previa comunicazione al comune ove l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale e non prima di trenta giorni dalla comunicazione";

Visto l'art. 4 del D. lgs 175 del 2016, secondo cui "*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
[...]
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento [...]";

Visto l'art. 16 del D. lgs 175 del 2016, secondo cui "*1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
[...]
7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016";

Visto l'art. 5 del D. lgs 175 del 2016, secondo cui "*1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni";

Visto l'art. 7 del D. lgs 36 del 2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici), secondo cui "*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli*

enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. ***In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici****. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato*";

Considerato che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12 maggio 2025 é stato dato avvio al procedimento di costituzione della società *in house*, stabilendo le regole per la consultazione pubblica di tutti gli *stakeholders*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs 175 del 2016, l'ASP in data 13 maggio 2025 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso, lo schema della presente delibera ed i relativi allegati, concedendo un termine a tutti gli *stakeholder* per presente osservazioni tramite PEC oppure a mani;

Dato atto che entro il termine assegnato nel suddetto avviso non sono pervenute osservazioni;

Ravvisato che in seguito all'espletata consultazione pubblica non è mutata la posizione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla necessità di avviare il percorso per la costituzione della società *in house*;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 23 giugno 2025 avente ad oggetto "*Costituzione di una società in house ed autoproduzione di servizi strumentali (ai sensi degli artt. 5, comma 3 del D. Lgs 175 del 2016 e 7 del D. lgs. 36 del 2023*", di cui all'allegato sub. a);

Vista la nota del 25 giugno 2025 n. prot 325 con la quale la ASP ha trasmesso la suddetta Deliberazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs 175 del 2016 alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana;

Considerato che con Nota del 4 luglio 2025 (Prot. 345) la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ha trasmesso all'ASP la richiesta istruttoria;

Visto che con Nota del 7 luglio 2025 (Prot. N. 348 del 07/07/2025), a riscontro della richiesta istruttoria di cui sopra, l'ASP ha fornito alla Corte dei Conti i chiarimenti e l'integrazione della documentazione richiesta;

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 138/2025/PASP del 21 luglio 2025 secondo cui "*ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, valutato l'atto deliberativo n. 13 del 2025 dell'Azienda di servizi alla persona "Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia" non ravvisa elementi ostativi alla costituzione della Montespertoli Servizi S.r.l., ferme restando le osservazioni e le raccomandazioni formulate in parte motiva*", di cui all'allegato sub. d);

DELIBERA

1) tenuto conto delle prescrizioni della Corte dei Conti con Deliberazione n. 138/2025/PASP del 21 luglio 2025, di provvedere:
- ad effettuare un conferimento iniziale alla società *in house* costituenda, essendo l'ASP socio unico, pari a € 10.000,00 (diecimila/00) relativi al capitale sociale;
- all'approvazione del bilancio annuale dell'ASP;
- in sede di approvazione finale del bilancio annuale, ad attuare un controllo continuo sulle spese e sugli equilibri dell'ASP e della società *in house* costituenda per garantire l'insussistenza di condizioni di criticità economico – finanziarie;

2) di approvare, in via definitiva, tutti gli atti già allegati alla Deliberazione n. 13 del 23 giugno 2025 ed inviati alla Corte dei Conti, in particolare: la relazione predisposta dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e RUP dell'ASP per il ricorso all'autoproduzione dei servizi strumentali secondo il modello *in house providing*, lo schema di statuto della società *in house* denominata Montespertoli Servizi S.r.l., il Business Plan con Piano Economico Finanziario redatto dal Dott. Marco Di Geronimo ed asseverato dalla società di revisione Baker Tilly Revisa Spa - Società di Revisione e Organizzazione Contabile - con sede in Firenze – Via Cavour, 81;

3) di pubblicare la presente delibera sulla Sezione Amministrazione Trasparente del Portale istituzionale dell'ASP;

4) di autorizzare ed incaricare il Presidente dell'ASP ad assumere tutti gli adempimenti necessari in attuazione del presente provvedimento e provvedere alla costituzione della società *in house* Montespertoli Servizi S.r.l.;

5) di dare mandato al Presidente per individuare l'Amministratore Unico della società da nominare al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo della società *in house*;

6) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito Istituzionale dell'A.S.P.

ALLEGATI:

a) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 23 giugno 2025 con relativi allegati;
b) Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo per la Toscana n. 138/2025/PASP;

IL CONSIGLIO

Rilevata, inoltre, la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge da tutti i presenti e quindi con la maggioranza prescritta dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs n°267 del 18.08.2000.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n°267 del 18.08.2000

ALLEGATI:

c) relazione *ex* artt. 5, comma 3, D. Lgs 175 del 2016 e 7 del D. Lgs 36 del 2023;
d) statuto della società *in house*;
e) Piano Economico Finanziario della società *in house*;
f) delibera di Consiglio di Amministrazione di avvio del procedimento;
g) avviso di consultazione pubblicato sul portale istituzionale dell'ASP.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia" per 15 giorni consecutivi a partire dal .....

Montespertoli, li.....

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per:
- immediata eseguibilità;
- il termine decorso di 10 giorni da quello di pubblicazione, in data .....

Montespertoli, li.....

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Via Trieste, 97 – 50025 Montespertoli (FI)
Tel. 0571/609590 – Fax 0571/657076
e-mail : info@casariposomontespertoli.com
P.IVA 04450230489